



Istituto Romano di San Michele
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)
 Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
 tel. 06/51858205 - fax 06/5120986
 info@irmsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 234 del 16/04/2024

Oggetto:	CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 - costituzione in via provvisoria del fondo risorse decentrate per l'anno 2024	
Ufficio proponente:	Bilancio e Rendicontazione	
Estensore dell'atto:	Dott.ssa Roberta Valli	
<p>Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 15/04/2024</p>		
<p>Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 15/04/2024</p>		

Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9 luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la "Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 "Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023;

PRESO ATTO dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 e n. 7 del 20.03.2024 con le quali è stato nominato, quale Direttore dell'ASP, il Dott. Fabio Liberati;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 459 del 08.07.2022 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione alla Dott.ssa Roberta Valli;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

ATTESO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026 assegna al Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione l'attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATI

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o

dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione e di utilizzo delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - o Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - o Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo stesso e non possono, al contrario, essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16 novembre 2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva datoriale in quanto sottratta alla contrattazione integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

EVIDENZIATO che l'ASP sarà interessata nel corso del 2024 da un provvedimento di fusione per incorporazione dell'ASP IRASP promosso dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 418/2023 che comporterà, tra le altre attività, la ridefinizione della dotazione organica complessiva dell'ASP risultante dal progetto di fusione;

RAVVISATA, nelle more del perfezionamento della suddetta fusione, la necessità di procedere alla quantificazione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 per il Comparto Funzioni Locali;

RICORDATO che,

- ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- l'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21 maggio 2018 prevede che, a decorrere dal 31 dicembre 2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN);
- l'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21 maggio 2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019;
- alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:
 - o gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
 - o gli incentivi per funzioni tecniche;
 - o gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti, che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - o la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

- il fondo del lavoro straordinario;

CONSIDERATO che,

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16 novembre 2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'art. 79, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 16 novembre 2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L.;

VISTO che,

- l'art. 12 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (1° aprile 2023):
 - degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
 - del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";
- l'art. 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16 novembre 2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1;

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16 novembre 2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a € 84,50 moltiplicato per le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 con le modalità indicate al comma 5;

TENUTO CONTO che l'articolo 67, comma 2, lettera g), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che gli Enti possono destinare alla parte stabile del fondo le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse;

PRESO ATTO che l'ASP ha ritenuto di integrare la parte stabile delle risorse di cui all'art. 79 comma 1 di € 15.000,00 diminuendo contestualmente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione del lavoro straordinario di pari importo;

RAVVISATA l'opportunità, ai sensi del CCNL del 16 novembre 2022, di confermare lo stanziamento nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate,

- dell'importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997, così come previsto dall'art. 79, comma 2, lett. b);
- delle somme previste dall'art. 79, comma 2, lett. c del CCNL 2019/2021;
- di avvalersi, della disposizione contenuta nell'art. 79, comma 3 che consente di stanziare lo 0,22% monte salari 2018, dando atto che tali risorse sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e che sono ripartire in modo proporzionale tra fondo delle risorse decentrate e il fondo per le posizioni organizzative/EQ;

VISTO il prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate personale dipendente CCNL Funzioni Locali per l'anno 2024 per un importo di € 197.190,64 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 172.476,28;
- risorse variabili € 25.471,35 (di cui soggette al limite € 23.633,45);
- riduzione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 € 759,99;

DATO ATTO che il citato prospetto allegato comprende altresì:

- le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato imputate al bilancio 2024, quantificate in € 116.181,71;
- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate per l'anno 2024 in € 95.296,89;

EVIDENZIATO che l'importo definito con la presente determinazione rispetta il limite ai sensi art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO altresì che,

- nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, si stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- l'applicazione della summenzionata disposizione potrà essere valorizzata nel fondo delle risorse decentrate anno 2024 solo a consuntivo;

PRESO ATTO che

- della presente costituzione sono già impegnate per il 2024 le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (risorse stabili):
 - o progressioni economiche orizzontali storicizzate € 74.274,46 cui si dovranno aggiungere le progressioni economiche dell'anno 2023;
 - o indennità di comparto (art. 33 c. 4 lett. b e c C.C.N.L. 22/01/2004) € 18.933,62;
 - o differenziale stipendiale storico non riassorbibile € 21.608,73;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi";

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto sopra specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di costituire, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il fondo risorse decentrate personale dipendente per l'anno 2024 per l'importo di € 197.190,64 di cui risorse stabili € 172.476,28 e risorse variabili € 25.471,35 (di cui € 23.633,45 soggette al limite), dando atto della riduzione di € 759,99 per il rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, oltre €

116.181,71 per fondo retribuzione di posizione e risultato (pari al 25% del fondo) per le posizioni organizzative/EQ;

2. di dare atto che gli importi di cui al punto 1 sono soggetti a contributi previdenziali, assistenziali e IRAP;
3. di dare atto che lo stanziamento per la retribuzione del lavoro straordinario del personale del comparto Funzioni Locali è rideterminato in € 95.296,89;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate e relativi oneri per l'anno 2024 trova copertura nei conti 30401005 - 30401006 – 30402002 – 32101002 del bilancio dell'ASP 2024 relativi alla spesa del personale e all'IRAP;
5. di dare atto che della costituzione di parte fissa sono già imputate al conto 30401006 le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:
 1. progressioni economiche orizzontali storicizzate € 74.274,46 cui si dovranno aggiungere le progressioni economiche dell'anno 2023;
 2. indennità di comparto (art. 33 c. 4 lett. b e c C.C.N.L. 22/01/2004) € 18.933,62;
 3. differenziale stipendiale storico non riassorbibile € 21.608,73;
6. di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva e di rivedere la composizione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 con successivo atto anche a seguito delle eventuali integrazioni da effettuare a qualsiasi titolo o nel caso intervenissero disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;
7. di dare atto che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, avverrà avendo a riferimento la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2024/2026, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore Unico per l'anno 2024;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore Unico dell'ASP per il parere di competenza;
9. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle RSU aziendali;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente\Personale\Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Roberta Valli

Il Direttore

Dott. Fabio Liberati
